(1) ....

DELIBERAZIONE N. 131

Trasmessa ~~Comunicata~~ all'Organo di controllo

il 13-1-1986 prot. n. 153

COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria-ordinaria in 1^ convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: Approvazione Regolamento del servizio di noleggio autoveicolo con conducente

L'anno millenovecento ottantacinque addì ventotto del mese di novembre alle ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliar'

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinci' vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1) Naldi Arnaldo	P	
2) Dini Enrico	P	
3) De Stefano Antonio		
4) Gamberini Paolo	P	
5) Domenichini Luigi	P	
6) Nascetti Tonino	P	
7) Gironi Cesare	P	
8) Michelini Giorgio	P	
9) Alvisi Sartoni Ersilia	P	
10) Mastellari Maurizio	P	
11) Tedeschi Romano	P	
12) Maestrami Giovanni	P	
13) Venturi Cesarino		
14) Naldi Mauro		
15) Bolognini Enrico		

Assiste il Segretario comunale Sig. Dr. Boccanera Fra'
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. N'
(2) Sindaco assume la presidenza e dic'
dell'oggetto sopra indicato posto al n. 9 dell'orc'

Nomina scrutatori i consiglieri: 1. Maestrami
2. Michelini 3. ......

... è da scriversi a macchina in prima battuta
... Consigliere anziano, ecc.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione n° 22 del 17.4.1971 approvata dal CO.RE.CO. in data 18/5/1971 n° 7098 con la quale si approvava il regolamento per il Servizio Pubblico degli autoveicoli da noleggio con conducente;
Visto il nuovo regolamento tipo elaborato dall'Amministrazione Provinciale di Bologna con il concorso dell'ANCI e delle Associazioni di categoria; regolamento che si differenzia da quello in vigore ed è più rispondente alla realtà;
Che pertanto si ritiene indispensabile adottarlo;
Considerato che lo stesso è composto di n° 28 articoli;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) Annullare il regolamento per il servizio pubblico degli autoveicoli da noleggio con conducente adottato con deliberazione consiliare n° 22 del 17.4.1971

2) Adottare un nuovo regolamento per i servizi di noleggio con conducente composto da n° 28 articoli e che fa parte integrante del presente atto deliberativo.

Prot.n. 2906/86

CAT____CL____FASC____

Seduta del 4 Febbraio 1986

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di ~~della Giunta Municipale~~

Loiano n. 131 del 28.11.1985

avente per oggetto:

"Approvazione Regolamento del Servizio di noleggio auto-veicolocon conducente";

Visto l'art.59 della legge 10.2.1953, n. 62

D E C I D E

di controllare la deliberazione in premessa citata nell'intesa che : a) trattasi impropriamente di annullamento di precedente regolamento che ha esplicato e continua ad avere effetti fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento;
b) dopo l'approvazione venga ripubblicato ai sensi dell'art.62 del T.U. 1934.-

Bologna, 4 Febbraio 1986.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Busetto

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Stola

Per copia conforme
Bologna, 7/2/1986

IL SEGRETARIO

BOZZA DI REGOLAMENTO

DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE

ART. 1 DEFINIZIONE

ART. 2 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

ART. 3 COMMISSIONE COMUNALE

ART. 4 DETERMINAZIONE DEL NUMERO, TIPO E CARATTERE DEGLI AUTOVEICOLI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART. 5 REQUISITI NECESSARI PER OTTENERE LA LICENZA

ART. 6 REQUISITI NECESSARI PER I CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART. 7 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E TITOLI PREFERENZIALI

ART. 8 PUBBLICITA' DELLA DISPONIBILITA' DI LICENZE

ART. 9 DOMANDA PER OTTENERE LA LICENZA

ART. 10 ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE

ART. 11 RILASCIO DELLA LICENZA

ART. 12 DURATA DELLA LICENZA

ART. 13 SUCCESSIONE NELLA LICENZA PER CAUSA DI MORTE

ART. 14 SUCCESSIONE NELLA LICENZA PER CESSIONE DELL'ESERCIZIO

ART. 15 DECADENZA DELLA LICENZA

ART. 16 INIZIO DEL SERVIZIO

ART. 17 VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI

ART. 18 APPARECCHIATURE TECNICHE E CONTRASSEGNI

ART. 19 SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI E CAMBIAMENTO DI SEDE DELLA RIMESSA

ART. 20 SOSPENSIONE DELLA CORSA

ART. 21 ALTRI OBBLIGHI PER I TITOLARI DELLE LICENZE E PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

ART. 22 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER FERIE, FESTIVITA' E MALATTIA

ART. 23 RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 24 DIFFIDA

ART. 25 SOSPENSIONE DELLA LICENZA

ART. 26 REVOCA DELLA LICENZA

ART. 27 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 SINDACATO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA SULLE DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI.

ART. 1

DEFINIZIONE

Il servizio di noleggio autoveicoli con conducente è un servizio integrativo e sussidiario della rete degli autoservizi pubblici nell'area di bacino; nell'esercizio del quale il vettore effettua, verso corrispettivo e con veicolo stazionante in apposita rimessa, salvo i casi nei quali sia consentita la sosta in piazza, uno o più trasporti su richiesta dell'utente noleggiatore.

Il servizio può svolgersi anche in forma di somministrazione verso un'utenza non indifferenziata.

Detto servizio può essere esercitato mediante:

a) autovetture aventi capienza fino a 9 posti compreso il conducente;

b) minibus aventi capienza da 10 a 17 posti compreso il conducente;

c) autobus aventi capienza oltre i 17 posti.

Per esercitare nel territorio comunale il servizio di cui al primo comma del presente articolo il vettore deve essere in possesso dell'apposita licenza rilasciata dal Comune con individuazione del tipo di mezzo cui la licenza stessa si riferisce e dei limiti massimi o minimi di posti disponibili.

Può esercitarsi servizio di noleggio con conducente nel territorio di Comuni diversi da quello del Comune che ha rilasciato la licenza solo nell'ipotesi in cui esista nel merito apposito accordo, approvato dalla Provincia, tra i Comuni interessati ed appartenenti al Bacino di traffico bolognese.

SCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio di noleggio autoveicoli con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità dello art. 58 - VI comma - del T.U. n. 393 del 15 giugno 1959, istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato dal presente Regolamento in applicazione della normativa sottoindicata:

a) artt. 105 e 113 del T.U. n. 1740 dell'8 dicembre 1933;

b) T.U. n. 393 del 15 giugno 1959 e dal relativo regolamento di esecuzione n. 420 del 30 giugno 1959 e in particolare art. 57 - I comma - lettera c) del T.U. 15 giugno 1959;

c) art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

d) art. 45 L.R. 1.12.79, n. 45;

e) art. 86 e 121 del T.U. della legge di pubblica sicurezza n. 773 del 18 giugno 1931, come modificati dall'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonchè dall'art. 158 del relativo regolamento di esecuzione n. 635 del 6 maggio 1940.

COMMISSIONE COMUNALE

Per l'esame ed il parere sui problemi relativi al servizio di noleggio autoveicoli con conducente il Consiglio Comunale, con proprio atto deliberativo, nomina una Commissione consultiva presieduta dal Sindaco, o dall'Assessore dallo stesso delegato, e composta almeno da:

- n...2... Consiglieri Comunali di cui n....1... di minoranza;
- n...1.... rappresentanti del Sindacato dei lavoratori;
- n...1... rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore autonoleggiatori;
- nei Comuni sedi di Azienda di Soggiorno n. 1 rappresentante dell'Azienda di Soggiorno.

La Commissione consultiva nella sua prima seduta nomina un Vice Presidente.

Le sedute della Commissione saranno ritenute valide quando risultino presenti un numero di membri pari alla metà più uno e quando sia presente il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente.

Saranno ritenute valide le decisioni assunte dalla maggioranza dei membri.

Il parere della commissione non è vincolante per l'Amministrazione, ma deve comunque essere sentito in tutti i casi espressamente indicati nel presente Regolamento.

La Commissione viene rinnovata in conseguenza del rinnovo del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale, con proprio

atto deliberativo, stabilisce inoltre quali Uffici comunali sono delegati ad esercitare l'attività di sorveglianza sui servizi di noleggio di rimessa.

Nei casi previsti al comma 5, dello art. 1, i Comuni interessati possono deliberare la nomina di un'unica commissione, individuandone la composizione, e dare idonee disposizioni sugli uffici e sui sistemi di sorveglianza.

ART. 4

DETERMINAZIONE DEL NUMERO, TIPO E CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento e sulla base delle determinazioni contenute nel piano di bacino per i trasporti e le vie di comunicazione, fissa con proprio atto deliberativo, il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio con conducente.

Con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale può disporre la distribuzione dei veicoli medesimi fra il Capoluogo e le frazioni del Comune.

Nella stessa deliberazione il Comune potrà autorizzare per le autovetture di cui al 1° comma dell'art. 1, la sosta in piazza. In tal caso il Comune stesso dovrà definire il numero di autovetture per le quali la sosta è consentita e le aree nelle quali la stessa deve essere effettuata, nonché indicare la specifica opportuna normativa collegata al diverso tipo di utilizzo delle vetture.

ART. 3

REQUISITI NECESSARI PER OTTENERE LA LICENZA COMUNALE.

I requisiti necessari per ottenere la licenza comunale sono i seguenti:

1) avere la cittadinanza italiana;
2) avere compiuto i 21 anni e non avere superato gli anni 60....
3) avere la rimessa nel territorio del Comune che rilascia la licenza, e la residenza o la sede principale o secondaria dell'attività economica nell'ambito del bacino di traffico bolognese;
4) essere proprietario o avere la libera disponibilità dell'autoveicolo che si intende destinare al servizio;
5) avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile (compreso terzi trasportati) dipendendente dall'uso degli autoveicoli con massimali non inferiori a quelli prescritti dalla normativa vigente;
6) essere iscritto nel registro dei mestieri ambulanti (conduttore da piazza) ai sensi dell'art. 121 del T.U. delle leggi di P.S. n. 773 del 18 giugno 1931, cui rinvia l'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; ovvero, qualora all'esercizio del servizio non provveda personalmente il titolare della licenza, essere in possesso della licenza rilasciata a norma dell'art. 86 del T.U. sopracitato cui rinvia l'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
7) essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività dei trasporti o essere iscritto all'Albo

delle Imprese artigiane ai sensi della legge n. 860 del 25 luglio 1956;

8) avere ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza e assicurazioni sociali per i propri dipendenti;

9) godere dei diritti civili e politici;

10) non avere riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitto colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nè condanne per i delitti di cui all'art. 11, secondo comma del T.U.delle leggi di P.S. del 1931;

11) non avere in corso procedura di fallimento, nè essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del D.P.R. 16 marzo 1942, n. 267.

I requisiti di cui ai nn. 9), 10) e 11) devono essere posseduti:

a) se si tratta di un'impresa individuale, dal titolare di essa, e, qualora questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore o un direttore, anche da quest'ultimo;

b) se si tratta di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

Per gli Enti pubblici e le loro Aziende, il possesso dei requisiti suelencati è richiesto solo in quanto compatibile.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E TITOLI PREFERENZIALI.

Nell'assegnazione delle licenze comunali per il servizio pubblico di noleggio con conducente il Comune dovrà valutare ai fini della scelta fra più richiedenti, per le LICENZE PER AUTOBUS il ruolo che il richiedente svolge nei vari campi del trasporto collettivo, al fine di un uso razionale di strutture e risorse e quindi del contenimento del costo dei servizi, ed a tal fine potrà tenere conto dei seguenti elementi:

- adeguatezza dell'organizzazione complessiva in relazione anche agli obiettivi della L.R. 1.12.1979, n. 45;
- impegno in servizi di trasporto a carattere sociale;
- impegno nello sviluppo turistico della città o del bacino di traffico bolognese;
- congruità e correttezza delle tariffe praticate sui servizi.

A parità delle suesposte condizioni potranno essere preferiti, nell'ordine, enti ed aziende pubbliche, società a prevalente capitale pubblico, società cooperative.

Per le LICENZE PER VETTURE potranno invece essere considerati titoli preferenziali:

- la qualità di società cooperativa;
- la qualità di iscritto nelle liste dei giovani (L. 1.6.1977, n. 285);
- la qualità di autista dipendente da imprese esercenti servizi di trasporto persone.

ART. 9

DOMANDA PER OTTENERE LA LICENZA

Chi intende ottenere la licenza comunale per l'esercizio del servizio di noleggio autoveicoli con conducente deve presentare domanda in bollo, rivolta al Sindaco, nella quale devono essere precisati:

1) le generalità o gli elementi di identificazione della persona fisica o giuridica richiedente con l'indicazione del domicilio o della sede;
2) il numero di codice e il domicilio fiscale;
3) il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende destinare al servizio di noleggio con conducente;
4) l'ubicazione e le caratteristiche della rimessa;
5) ogni elemento utile a giudicare l'adeguatezza dell'organizzazione;
6) tutti gli altri servizi di trasporto collettivo di persone in cui il richiedente è impegnato o disposto ad impegnarsi;
7) le tariffe praticate sui servizi.

Nella stessa domanda il richiedente dovrà:

- dichiarare sotto la sua responsabilità di essere in possesso dei requisiti indicati ai punti 1), 2), 3), 9, 10), 11), 12) del primo comma - art. 5 - del presente Regolamento;
- impegnarsi a provvedere, entro i termini indicati al 1^comma dell'art.

ART. 10

ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE

Adempiuti gli atti di pubblicità di cui all'art. 8 il Consiglio Comunale, sentito, in merito alle domande presentate dagli interessati, il parere della Commissione Comunale di cui all'art. 3 del presente Regolamento, approva la graduatoria.

Sulla base di tale graduatoria, che conserva validità per il periodo di un anno a far data dalla sua approvazione, il Sindaco provvede, con ordinanza, all'assegnazione delle licenze disponibili, dandone comunicazione agli interessati, mediante formale notifica.

presente Regolamento;

- indicare il possesso di eventuali titoli preferenziali.

Non possono essere accolte domande per ottenere la licenza se non a seguito degli atti di pubblicità di cui all'art. 8.

Non possono essere accolte domande presentate da persone fisiche e da società già titolari di 5 licenze N.C.C., salvo che trattisi di società cooperative o a prevalente capitale pubblico.

Non possono essere accolte domande presentate da persone fisiche e da società che risultino già titolari di licenze per il servizio pubblico di autoveicoli di piazza.

Non possono essere accolte neppure le domande presentate da persone o imprese già titolari di licenze revocate per sanzione disciplinare o cedute negli ultimi 10 anni.

ART. 11

RILASCIO DELLA LICENZA

Entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della comunicazione del provvedimento di assegnazione di cui al precedente art. 10, gli assegnatari devono far pervenire al Sindaco le certificazioni e le documentazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui al 1° comma dell'art. 5, salvo quelli di cui ai punti 5) e 6) il cui possesso deve essere dimostrato al Sindaco almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio.

Ove sia riscontrata la completezza e la regolarità della documentazione nonché l'esistenza di tutti i requisiti prescritti, il Sindaco provvede al rilascio materiale della licenza, con contestuale fissazione del termine per l'inizio del servizio.

In mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti per il rilascio della licenza od in caso di ritardo nella presentazione della necessaria documentazione il Sindaco propone al Consiglio di provvedere alla revoca della assegnazione della licenza e, ove la licenza sia già stata rilasciata, alla dichiarazione di decadenza dalla licenza stessa.

La licenza comunale, oltre alle generalità del titolare, deve contenere l'indicazione del tipo e del numero di targa dell'autoveicolo destinato al servizio; per gli autoveicoli nuovi di fabbrica sulla licenza viene indicato il numero di telaio salva

licenza medesima con l'indicazione del numero di targa assegnato all'autoveicolo stesso a seguito della immatricolazione.
I titolari di licenza che esercitano il servizio a mezzo di conducenti regolarmente assunti o incaricati in forme ritenute idonee dall'Amministrazione Comunale devono, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, documentare al Sindaco il possesso, da parte dei conducenti stessi, dei requisiti di cui al 1° comma dell'art. 6.
Il possesso dei requisiti in parola deve parimenti e nello stesso termine essere documentato dai titolari di licenza che esercitino personalmente il servizio.
Il controllo sul possesso dei requisiti di cui al 1° comma dell'art. 6, compete, oltre che agli organi previsti dal T.U. 15.6.1959, n. 393, anche al personale comunale incaricato dal Sindaco e munito di apposito tesserino di riconoscimento.
Inoltre il Sindaco può, in qualunque tempo, richiedere apposita certificazione per l'accertamento del possesso da parte dei conducenti medesimi dei requisiti in questione.

ART. 12

DURATA DELLA LICENZA

La licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ha durata triennale, e viene rinnovata dal Sindaco su domanda dell'interessato, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui all'art. 5.

La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza, pena la perdita di ogni diritto al rinnovo stesso.

Il rinnovo della licenza è condizionato:

a) all'invio annuale di idonea regolare certificazione dei servizi effettivamente svolti;
b) all'invio di dichiarazione di iscrizione alla CCIAA o all'Albo dei mestieri in base alla legge 860;
c) alla dimostrazione del possesso di idonea carta di circolazione.

ART. 13

SUCCESSIONE NELLA LICENZA PER CAUSA DI MORTE

In caso di morte del titolare gli eredi possono continuare a proprio nome l'esercizio stesso.

A tal fine essi devono presentare al Comune, entro un anno dalla morte del titolare, apposita domanda corredata dalla necessaria documentazione inerente i nuovi titolari e dalla prova del consenso dei coeredi che non intendono proseguire l'esercizio.

Nel caso che, nel termine suddetto, non vengano presentate domande di subentro dagli eredi o dai loro eventuali cessionari, la licenza si considera disponibile per il Comune, che provvederà ai sensi di quanto stabilito nell'art. 8.

ART. 14

SUCCESSIONE NELLA LICENZA PER CESSIONE DELL'ESERCIZIO

Nell'ipotesi di cessione dell'esercizio si ha successione nelle licenze quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) presentazione da parte del cessionario, entro 30 giorni dalla data della cessione, di apposita domanda al Comune, corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni atte a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 e dalla copia notarile dell'atto di cessione;

b) possesso della titolarità delle licenze, da parte del cedente, da almeno ..5.... anni.

In caso di cessione parziale dell'esercizio, ferma restando la necessità della domanda del cessionario e delle prove dell'esistenza dei requisiti prescritti, la successione nelle licenze opera solo se il cedente è titolare di tutte le sue licenze da almeno .5..... anni.

Qualora la cessione parziale riguardi i servizi con autobus, il Comune dovrà inoltre considerare per il cessionario e riconsiderare per il cedente la rispondenza ai criteri di adeguatezza, impegno ed economicità di cui al precedente art. 7.

I vincoli temporali di cui al primo comma lett. b) ed al secondo comma non sussistono nel caso di morte del titolare della licenza e di cessione dell'esercizio da parte degli eredi ed

incapacità del titolare ad esercitare le licenze. In tali ipotesi resta ferma la necessità della presentazione della domanda di cui al primo comma entro 30 giorni dalla cessione, purchè questa sia intervenuta entro il termine di un anno dalla morte o dalla incapacità del titolare.

ART. 15

DECADENZA DELLA LICENZA

Si ha decadenza della titolarità della licenza comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente nei seguenti casi:

a) per morte del titolare ed inerzia degli eredi nei termini di cui agli artt. 13 e 14;

b) per estinzione dell'Impresa collettiva o comunque per modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'attività di noleggio con conducente;

c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare della licenza;

d) nell'ipotesi di cui al 3° comma del precedente art. 11;

e) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di rilascio della licenza, secondo quanto precisato all'art. 11.

ART. 16

INIZIO DEL SERVIZIO

Il titolare della licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro il termine fissato nell'atto di rilascio.

Detto termine può essere prorogato per un massimo di 30 giorni quando il titolare dimostri di non potervi provvedere per giustificato motivo.

ART. 17

VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Gli autoveicoli destinati al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio e poi almeno una volta all'anno, a verifica da parte dei competenti uffici comunali.

La verifica suddetta deve fra l'altro accertare:

a) l'idonea agibilità del mezzo;

b) l'esistenza della colorazione prescritta dal Consiglio Comunale;

c) l'esistenza di bagagliaio adeguato;

d) l'esposizione dei segni di riconoscimento.

Le verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati agli uffici provinciali della Motorizzazione Civile.

Quando i suddetti Uffici ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione deve renderne edotto il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

Ove, invece, l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro o sia sprovvisto della strumentazione di cui al successivo art. 18 e il titolare non provveda entro un termine, fissato caso per caso, mediante apposita diffida, al ripristino delle necessarie condizioni di efficienza o alla sostituzione dell'autoveicolo il Sindaco provvede secondo quanto stabilito [illegible] del presente Regolamento

ART. 18

APPARECCHIATURE TECNICHE E CONTRASSEGNI

Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere provvisti di apparecchi contachilometri parziali, sui quali l'Autorita Comunale può esercitare il diritto di controllo in qualsiasi momento.

Gli autobus in servizio di noleggio con conducente debbono, inoltre, essere provvisti del prescritto cronotachigrafo.

Tutti gli autoveicoli debbono essere muniti di 2 contrassegni approvati dal Comune da applicarsi: uno sul parabrezza anteriore ed uno da applicarsi al lato della targa posteriore.

All'interno degli autoveicoli devono essere esposte al pubblico in modo visibile le tariffe e le condizioni di trasporto.

ART. 19

SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI E CAMBIAMENTO DI SEDE DELLA RIMESSA

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Sindaco.

I titolari di licenza, ottenuta dal Sindaco l'autorizzazione alla sostituzione di un autoveicolo, debbono provvedere agli incombenti prescritti agli artt. 57 e 58 del vigente Codice della Strada per quanto attiene l'immatricolazione e l'uso degli autoveicoli.

L'autoveicolo, fermo per riparazione, può essere sostituito, previa autorizzazione del Sindaco e per il solo periodo di fermo, da altro autoveicolo di prescrizione.

Il cambiamento della sede dell'attività economica o della rimessa deve essere comunicato al Sindaco entro dieci giorni dall'avvenuto trasferimento.

ART. 20

SOSPENSIONE DELLA CORSA

Qualora per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonare il veicolo stesso pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

Il titolare della licenza ed il conducente hanno l'obbligo di adoprarsi per evitare ai passeggeri ogni possibile danno.

ART. 21

ALTRI OBBLIGHI PER I TITOLARI DELLE LICENZE E PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

I titolari di licenza ed i conducenti degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio con conducente, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

a) conservare costantemente nell'autoveicolo la licenza e l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune;

b) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;

c) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui all'art. 17 e attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche stesse;

d) curare che il contachilometri ed il cronotachigrafo funzionino regolarmente;

e) certificare annualmente i servizi effettivamente svolti;

f) attenersi tempestivamente alle disposizioni impartite loro da funzionari ed agenti a ciò abilitati;

g) prestare servizio con abito decoroso e mantenere comunque un contegno corretto verso il pubblico;

ART. 22

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER FERIE, FESTIVITA' E MALATTIA

Ogni anno, entro la fine del mese di maggio, la Commissione Comunale di cui all'art. 3 del presente Regolamento esamina e coordina le proposte presentate dai titolari di licenza, che provvedono personalmente al servizio, in merito al periodo di ferie che gli stessi intendono godere nel corso dell'anno.

Il programma delle ferie annuali redatto dalla Commissione deve essere coordinato in modo da assicurare in ogni tempo la presenza di un sufficiente servizio nell'ambito comunale e deve essere approvato dal Sindaco.

I titolari di licenze che esercitano personalmente il servizio, quando debbono assentarsi dal servizio stesso per malattia o altre cause imprevedibili, possono farsi sostituire da persona che sia in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 6 del presente Regolamento. In tal caso i titolari anzidetti debbono, con telegramma, dare notizia della sostituzione al Sindaco, precisando la causa della sostituzione stessa e il nominativo del Sostituto, dichiarando espressamente di aver accertato il possesso dei requisiti di prescrizione da parte del sostituto medesimo.

I titolari di licenza che esercitano il servizio a mezzo di conducenti regolarmente assunti o incaricati debbono provvedersi di personale sufficiente per assicurare la continuità del servizio

ART. 23

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, dall'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

conto delle assenze del personale medesimo per ferie, malattie, ecc. secondo le modalità e per i periodi espressamente regolamentati dai contratti collettivi di lavoro.

ART. 24

DIFFIDA

Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza il Comune può adottare provvedimento di diffida nei confronti del titolare di licenza che:

a) non conservi nell'autoveicolo la licenza e non esponga nella vettura medesima l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune;

b) utilizzi, per l'esercizio del servizio, autoveicoli non mantenuti nel dovuto stato di conservazione e decoro;

c) non provveda a presentare l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale ai sensi del precedente art. 17;

d) effettui il servizio con contachilometri o cronotachigrafo (ove prescritto) non regolarmente funzionanti;

e) utilizzi per il servizio autoveicoli diversi da quelli autorizzati dall'Amministrazione Comunale;

f) non rispetti per i propri dipendenti, le norme stabilite nei contratti collettivi di lavoro ovvero utilizzi, per il servizio, personale non regolarmente assunto o personale incaricato in forme non approvate dalla Amministrazione Comunale;

g) trasferisca la sede dell'attività economica o della rimessa senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;

h) non provveda con regolarità all'esercizio del servizio;

servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;

l) stipuli contratti di noleggio nel territorio comunale senza avere per tale territorio l'apposita licenza, salvo quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 1;

m) effettui servizio di piazza, ove ciò non sia espressamente consentito;

n) nei Comuni ove il servizio di piazza con autovetture in servizio di noleggio con conducente sia ammesso, stazioni con continuità, allo scopo di procacciarsi il noleggio, fuori dalle aree appositamente individuate dalla Amministrazione Comunale;

o) effettui servizi abusivi di linea, per tali intendonsi i servizi esercitati con autobus su itinerari fissi e con orari e tariffe prestabilite, anche se sugli itinerari stessi non esistano servizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

p) rifiuti di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

q) non depositi, entro le successive 48 ore, all'Ufficio di Polizia Municipale gli eventuali oggetti dimenticati dagli utenti;

r) porti animali propri a bordo

ART. 25

SOSPENSIONE DELLA LICENZA

La licenza comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere sospesa per un periodo non superiore a un mese a titolari che, già diffidati negli ultimi 2 anni, siano nuovamente incorsi in violazioni passibili di diffida, debitamente contestate ai sensi del precedente art. 24.

La sospensione della licenza può essere estesa a mesi tre nei confronti del titolare che sia già incorso in una precedente sospensione.

Il provvedimento di sospensione è adottato dal Sindaco, sentito il preventivo parere della Commissione Comunale di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

L'accertamento dell'infrazione effettuato dai competenti uffici deve essere notificato all'interessato, che potrà presentare le proprie osservazioni entro il termine di 7 giorni dall'avvenuta notificazione. Esaminate le osservazioni suddette, il Sindaco provvede con atto motivato.

Nell'ipotesi di cui sub. 1) viene inviata apposita segnalazione dell'infrazione alla Regione e all'Ufficio Provinciale M.C.T.C. interessati.

REVOCA DELLA LICENZA

La licenza comunale è revocata nei seguenti casi:

a) quando al titolare della licenza siano già stati inflitti, negli ultimi tre anni, due provvedimenti di sospensione della licenza anche se motivati da infrazioni diverse;

b) quando il titolare della licenza non ottemperi al provvedimento di sospensione continuando ad esercitare il servizio;

c) quando venga meno alcuno dei requisiti richiesti per il rilascio della licenza;

d) quando il titolare della licenza abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione; o quando sia stato sottoposto a misura di sicurezza personale o sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; o infine quando il titolare abbia riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità.

e) quando il titolare della licenza non abbia provveduto all'immediata

sostituzione del conducente che sia incorso in una delle condanne o si trovi in una delle condizioni di cui al precedente punto d);

f) quando il titolare abbia trasferito la rimessa in altro Comune;

g) quando il titolare sia incorso in violazione dei doveri di servizio di tale gravità da risultare incompatibili con la continuazione del servizio stesso.

Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

A seguito della revoca il Sindaco provvede agli adempimenti di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

ART. 27

DISPOSIZIONI FINALI

Le infrazioni al presente Regolamento non espressamente sanzionate nel Regolamento stesso, sono passibili delle sanzioni di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale del 1934.

Più in generale, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni del D.P.R. n. 393 del 15 giugno 1959 e degli artt. 105 e 113 del T.U. n. 1740 dell'8 dicembre 1933, tuttora vigenti, alla Legge Comunale e Provinciale e norme attinenti, ed agli altri Regolamenti Comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

ART. 28

SINDACATO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA SULLE DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI.

Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative al numero, tipo e caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente nonchè quelle concernenti la disciplina del servizio saranno sottoposte alla approvazione del Consiglio Provinciale di Bologna ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 113 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e 45 della L.R. 1 dicembre 1979, n. 45, ferme restando, per quanto riguarda gli autoveicoli le competenze degli Uffici periferici del Ministero dei Trasporti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(1) Olld

IL CONSIGLIERE ANZIANO

(1) Dini Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE

(1)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo (2).

Dalla residenza comunale, addì

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 16.1.1986 al 28.1.1986 a norma dell'art. 60, ultimo comma della legge 10 febbraio 1953, n. 62:

Addì 16.1.1986

IL SEGRETARIO COMUNALE

(4)

COMUNE DI LOIANO

Ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 10.2.1985 al 15.2.1985.

Loiano li 10.2.1985

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI LOIANO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMITATO DI CONTROLLO
SEZIONE AUTONOMA PROVINCIALE
DI

Prot. n. 2906

Controllata senza rilievi ai sensi della legge 10.2.1953 n. 62, nella seduta del 4.2.86

Controllata nell'intesa de- - -
vedasi ordinanza motivata

IL PRESIDENTE

f.to Benetto

p. c. c. IL SEGRETARIO

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge ed è conforme all'originale in atti.

Addì 8.2.1986

IL SEGRETARIO COMUNALE

(1) Per le copie scrivere firmato.
(2) Cancellare se trattasi della deliberazione originale.
(3) Cancellare quello che non fa c'